



COMUNE DI
CIVITELLA ALFEDENA

	COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA Provincia di L'Aquila	
14 MAR. 2020		
Prot. N.	655	
Tit.	Classe	Fisc.



ORDINANZA N° 4 DEL 14/03/2020

OGGETTO: CHIUSURA DELLA STRADA DELLA CAMOSCIARA

Visto il R.D. 11.01.1923 n. 257 istitutivo dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo e la successiva Legge 12 luglio 1923 n. 1511 di conversione;

Visto il R.D. 27.09.1923 n. 2124 di approvazione del Regolamento per l'esecuzione della Legge sulla costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo;

Visto il D.P.R. 30 giugno 1951 n. 535 riguardante norme per l'organizzazione del Parco Nazionale d'Abruzzo;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 115/23/80 del 30 luglio 1980 relativa all'adozione di assetto territoriale del Parco;

Visto l'Avviso Ordinanza del Presidente del Parco 1° luglio 1984 ad oggetto: "Zonizzazione del Parco Nazionale d'Abruzzo";

Vista la legge quadro n. 394 e s.m.i. del 06.12.1991;

Visto il D.P.C.M. del 26.11.1993;

Vista la sentenza del Commissario Regionale per il riordinamento degli Usi Civici in Abruzzo n. 11 alle date 8-16 marzo 1994, integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Roma - Sezione Speciale Usi Civici con sentenza alle date del 19 maggio - 2 giugno 1997 e dalla Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili n. 211/99/S.O. alle date 29 gennaio - 1 aprile 1999;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 457 del 22 agosto 1998, pubblicato sul B.U.R.A. n. 22 del 28 settembre 1998, concernente "Strada Provinciale n. 81 della Camosciara in Comune di Civitella Alfedena. Classificazione a comunale";

Visto il protocollo d'Intesa tra Comune ed Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (già Parco Nazionale d'Abruzzo), sottoscritto in data 19 giugno 1999;

Tenuto conto della valenza naturalistica dell'area, indicata nella zonizzazione del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, gli opportuni accorgimenti a disciplina del traffico, anche al fine della tutela e dell'incolumità della sicurezza dei numerosi pedoni ed escursionisti nelle aree di cui sopra;

Considerato che con ordinanza n.14 del 10 agosto 2006, a firma del sindaco del Comune di Civitella Alfedena e del Commissario Straordinario del Parco, è stata istituita la Zona a Traffico Limitato (di seguito Ztl) e che la chiusura ed apertura della prima sbarra d'accesso era garantita dalle guardie dell'Ente Parco, secondo orari prestabiliti;

Vista la nota n. 0002580/2020 del 13 marzo 2020 del Direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, con la quale, in relazione alla epidemia di Coronavirus 19, si rappresenta la difficoltà di poter garantire l'apertura e la chiusura della sbarra posta a ridosso della S.R. 83 Marsicana, nel rispetto degli orari concordati a cura del personale dell'Ente Parco;

Considerato che il servizio di cui sopra non può essere garantito da personale del Comune;

Considerato l'alto valore paesaggistico e naturalistico della zona protetta a tutela integrale e banner zone della area individuata come patrimonio dell'umanità, faggete vetuste, da parte dell'Unesco;

Considerati i divieti imposti dai provvedimenti del Governo Italiano che, di fatto, vietano la mobilità se non per alcune fattispecie precise e meglio specificati nei provvedimenti stessi e in quelli del Presidente della Regione Abruzzo;

Ravvisata l'impossibilità di poter garantire un'adeguata tutela e controllo dell'area e delle strutture presenti all'interno della stessa con personale del Comune e del Parco, si ritiene di dover vietare il transito all'interno della ZTL a partire dal ponte di accesso all'area a ridosso della S.R. 83 Marsicana, provvedendo alla chiusura H24 della stessa, così da tutelare un patrimonio naturalistico che trova il suo fondamento nella Costituzione e nei provvedimenti dell'Ente Parco e dell'Unesco;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. lgs 30.04.1992 n. 285, recante il testo Nuovo Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, D.P.R. 16712/1992 n. 495;

Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 107 del D. lgs n. 267/2000;

SI ORDINA

1. Il divieto di accesso e transito nella Zona a Traffico Limitato della Camosciara, fino al 3 aprile 2020, dal Ponte all'incrocio della ex S.P. n. 81 della Camosciara con la Statale S.R. n. 83 Marsicana.
2. È consentito l'accesso alle autovetture dei soggetti attualmente in possesso della autorizzazione rilasciata dal Comune e dall'Ente Parco per giustificato motivo. Agli autorizzati di cui ai punti precedenti verrà consegnata qualora richiesta, sotto la propria responsabilità, una chiave per l'apertura della sbarra posta all'ingresso garantendo, gli stessi, la chiusura una volta entrati e/o usciti. L'accesso è altresì consentito a tutti i mezzi delle Forze dell'Ordine e del Servizio di Sorveglianza del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per ragioni di sorveglianza e controllo.
3. È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la predetta Ordinanza;
4. Di notificare la presente alle Forze dell'Ordine, al Servizio Sorveglianza del Parco e al Reparto Carabinieri Parco di Pescasseroli;
5. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada;

Il Sindaco del Comune
di Civitella Alfedena
Dr. Giancarlo Massimi



Il Direttore
del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
Dr. Luciano Sammarone